

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 Luglio 1966, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O., alla presenza del 1° Segretario Dr. LEONIDA FALGHERA, sono convenuti i Signori:

CARLO ANNONI, Titolare del MAGLIFICIO MODENESE, assistito dal Dr. GIORGIO SALTINI, dell'Associazione Industriali;

IVO FERRARESI e WILLIAM SELMI, per la Conf. del Lavoro;

MARINO PIEZZIRANI, per la C.I.S.L.,

i quali hanno concordato quanto segue:

- 1 - Corresponsione di un premio di L. 45 orarie per tutti i dipendenti, esclusi i telaristi "cotton".
- 2 - Corresponsione di un premio di L. 80 orarie ai telaristi "cotton".
- 3 - Mantenimento dell'attuale condizione di miglior favore relativa alle tre giornate di ferie, oltre quanto stabilito dal vigente contratto coll. di lavoro.
- 4 - Mantenimento dell'attuale concessione circa il rimborso trimestrale posticipato delle spese di viaggio sostenute dai dipendenti residenti fuori del Comune di Modena, per recarsi al lavoro con i normali servizi pubblici di trasporto (ferrovie ed autolinee). Si intende che detto rimborso verrà fatto anche per quei dipendenti che usufruiscono di altri mezzi, sempre però nella misura determinata coi criteri di cui sopra.
- 5 - L'Azienda conferma che tutti i dipendenti addetti alle macchine rettilinee a mano sono inquadrati nella categoria 1 A.
- 6 - Eventuali integrativi al vigente C.C.N.L. assorbiranno le concessioni fatte con il presente accordo, ferme, in ogni caso, le condizioni di miglior favore.
- 7 - Il presente annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi aziendali istituiti presso la Ditta.
- 8 - Il presente accordo decorre dal 1°/7/1966 e scadrà il 30/11/1967. In caso di mancata disdetta entro un mese dalla scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
- 9 - Per tutta la durata del presente accordo, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, a nome e per conto dei dipendenti della Azienda, si impegnano a non avanzare qualsiasi altra rivendicazione di qualsivoglia natura.
- 10 - In caso di disdetta, il presente accordo resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA DITTA ANNONI

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

p. LA C.I.S.L.

p. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.